



COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - Via Roma 19 – Rosignano M.to – Tel. 0142/489009 Fax 0142/488959

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11

**OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PER L'ANNO 2023
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** alle **ore 21:00zero** nella sala delle riunioni.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti:

	COGNOME NOME	PRESENTE
1	CHIESA Cesare	Sì
2	GAVIATI Riccardo	No
3	RE FRANCESCO	Sì
4	CAPRIOGLIO TOBIA	Sì
5	BO SANDRA	Sì
6	CAPRIOGLIO Simone	No
7	COLMI Antonella in Soffiantino	No
8	COLOMBARA Daniele	Sì
9	DA RE GABRIELLA	Sì
10	DE RUSSI ALBERTO	Sì
11	SALVANESCHI LUCA	Sì
	Totale Presenti	8

Presiede il Sindaco **Sig. CHIESA Cesare**.

Partecipa il **Dott. PALMIERI Sante** - **SEGRETARIO COMUNALE** - che provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è legale.

Il Sindaco pone in discussione l'argomento in oggetto.

Entra alle ore 21,30 il Consigliere Riccardo Gaviati. Il numero di presenti è pari a 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

DATO ATTO CHE il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR, di cui questo Comune fa parte:

- con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18/4/2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 1/1/2017;
- il Comune di Rosignano Monferrato partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale a far data dal 01.01.2018;

VISTI:

- la legge n. 147/2013 - art.1 comma 668 che recita *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*
- il D.M. 20 aprile 2017, emanato ai sensi dell'art. 1 comma 667 della sopra citata Legge 147/2013, che disciplina i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione / tariffazione puntuale commisurata al servizio reso;

DATO ATTO che:

- con decorrenza 31.12.2017, è cessata l'applicazione della TARI nel Comune di Rosignano Monferrato, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data, ed è stato avviato il nuovo servizio di tariffazione puntuale, con l'applicazione dal 01.01.2018 del tributo TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati, denominato "TARIP", avente natura tributaria e non corrispettiva;
- il tributo TARIP è istituito, come la TARI, per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché tutti i costi di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi

dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito;
- le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata da norme statali di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Vignale Monferrato è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 – Consorzio Casalese Rifiuti CCR;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Atteso che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro $\rho\alpha$ per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2022, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

Rilevato che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della “Guida alla compilazione del tool MTR-2” approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: “Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020”.

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione del consiglio Comunale n. 17 del 27/05/2022;

Dato atto che:

- la delibera di ARERA n. 363/2021 del 03.08.2021 “Approvazione del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per i periodo regolatorio 2022-2025 sopra richiamata, ha approvato le disposizioni utili alla determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, per le annualità 2022, 2023, 2024, 2025;

- con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Casalese Rifiuti, di cui fa parte il Comune di Rosignano Monferrato, n. 17 del 13.04.2022, veniva validato il Pef del Comune di Rosignano Monferrato e successivamente trasmesso ad Arera per gli adempimenti di competenza;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2022 è stato approvato il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI di durata quadriennale, per l'anno 2022-2025 e le tariffe Tarip per l'anno 2022;
- i commi 1 e 5 dell'art. 8 della citata deliberazione di ARERA prevedono rispettivamente l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024-2025, dei Pef validati e l'aggiornamento infra periodo solo al "verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi nel piano...";
- Il Consorzio Casale Rifiuti, con nota Prot. n. 73 del 03.04.2023 ad oggetto "Determinazione tariffe TARI tributo puntuale 2023", ha comunicato che non sono pervenute dai Gestori (COSMO S.p.A. e Comuni) segnalazioni scritte circa il verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- Il Consorzio Casale Rifiuti ha, con la sopra citata nota, comunicato altresì che, in tema di aumento di costi delle materie prime e dell'energia, ARERA ha espresso l'indirizzo, con delibera n. 62/2023/R/rif del 21.03.2023 "Avvio al procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani", del recupero di questi in fase di revisione biennale dei PEF (art. 8 comma 1 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 03.08.2021), pertanto il PEF 2022-2025, già approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2022 sopra richiamata, è da considerarsi, con riferimento alla colonna relativa all'annualità 2023, è da considerarsi valido e utile alla determinazione delle tariffe TARI Tributo Puntuale ;

Richiamato pertanto il piano economico finanziario approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2022 sopra richiamata, per l'annualità 2023, che si allega alla presente deliberazione sub "A" per farne parte integrante e sostanziale, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 206.392,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 110.935,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 95.457,00;

Ritenuto pertanto di dover suddividere la quota variabile della tariffa ammontante a € 95.457,00 in variabile (€ 57.703,90) e in variabile a misura (€ 37.753,10) in rapporto alla produzione stimata di rifiuti indifferenziati del 2023;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO l'art.57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(...) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa

regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..”;

ATTESO CHE a decorrere dal 1° gennaio 2021 per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs. n.116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli ricompresi nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Preso atto che:

- la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli art. 22, 23, 24, 25, 26, 27 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita spalmando il costo sulla generalità dei contribuenti TARI delle utenze domestiche – per ogni categoria, i coefficienti k individuati, sono contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
- che la suddivisione dei costi tra utenze viene confermata nella misura del
- 90% utenze domestiche e 10% utenze non domestiche

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato “B” della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata:	_____1,70_____	-
- coefficiente recupero della produttività:	_____0,10_____	+
- coefficiente QL	_____3,00_____	+ (avvio revamping e nuovo software gestionale)
- coefficiente PG	_____0,00_____	=
Limite massimo di variazione annuale	_____1,0460_____	
Crescita entrate 2023	_____1,0396_____	

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni*

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

Dato atto che

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 ha differito al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2023/2025 degli enti locali
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

TENUTO CONTO che:

- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe TARI, per le utenze domestiche e non domestiche,
- tenuto conto che le utenze sono dotate di cassonetti con capienza variabile da 50 - 120 - 240 – 360 – 660 – 1100 litri, non necessariamente proporzionati alla reale potenzialità produttiva, ma distribuiti precedentemente in base ad esigenze individuali soddisfatte nel periodo di vigenza della Tari non a volume, in cui non era determinante la capacità del contenitore per il conteggio della tariffa;
- al fine garantire equità nell'applicazione della tariffa a volume anche in base alla capacità dei cassonetti in dotazione, pare opportuno **modulare**, ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Regolamento della TARI Puntuale e come chiarito nella nota del CCR – Consorzio Casalese Rifiuti prot. n. 18 del 07.02.2018, la soglia minima della tariffa a volume di cui all'allegato C (Tariffa a volume) del Regolamento Comunale, come di seguito specificato:
- PER UTENZE DOMESTICHE: mantenere gli svuotamenti minimi già applicati per gli anni precedenti come da prospetto allegato alla presente sub. "C" per farne parte integrante e sostanziale;
- PER UTENZE NON DOMESTICHE " impostare gli svuotamenti secondo il modello consortile in considerazione della variabilità di produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche in funzione del kd associato all'utenza e della superficie, come da prospetto allegato sub "C";
- stabilire il costo/lt pari ad € **0,03666** come riportato nell'allegato "C";

Considerato che il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Puntuale TARI stabilisce le scadenze di pagamento per la TARI anno 2023 in 3 (tre) rate aventi scadenza il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno in corso (pari al 100% dell'importo dovuto nell'anno in corso, parametrato alle tariffe TARIP dell'anno precedente, esclusi i costi degli svuotamenti) e il 31 marzo dell'anno seguente (importo ricalcolato

con le tariffe vigenti per l'anno di riferimento, comprensivo dei costi di svuotamento dell'anno di riferimento, detratto quanto effettivamente pagato in acconto)" con possibilità di pagare le prime due rate in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione sub "D" per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario allegato sub "A" alla presente deliberazione;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) stabilire il costo al litro pari ad € 0,03666 come riportato nell'allegato "C";
- 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Alessandria, nella misura del 5%;
- 7) di stabilire le scadenze di pagamento per la TARI anno 2023 in 3 (tre) rate aventi scadenza il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno in corso (pari al 100% dell'importo dovuto nell'anno in corso, parametrize alle tariffe TARIP dell'anno precedente, esclusi i costi degli svuotamenti) e il 31 marzo dell'anno seguente (importo ricalcolato con le tariffe vigenti per l'anno di riferimento, comprensivo dei costi di svuotamento dell'anno di riferimento, detratto quanto effettivamente pagato in acconto)" con possibilità di pagare le prime due rate in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Ravvisata inoltre la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to: CHIESA Cesare)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Dott. PALMIERI Sante)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n.69)

Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune sul sito www.comune.rosignanomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, 09/06/2023

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, art.134, comma 3,
il giorno 29-mag-2023

Lì, 29-mag-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. PALMIERI Sante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Lì, 09/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PALMIERI Sante